

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 10.09.2025, la società ricorrente afferma che l'intermediario ha disposto illegittimamente ed arbitrariamente la sospensione e la successiva revoca dell'affidamento bancario. Sostiene che per fidi bancari con contratto a tempo determinato la banca non può recedere dal contratto di apertura prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, comunicata con raccomandata che indichi specifiche motivazioni, inviata almeno 15 giorni prima (art. 1845, c. 3, c.c.). La ricorrente afferma di avere sempre rispettato i propri impegni con l'istituto di credito e di non avere mai creato situazioni che possano giustificare la revoca dell'affidamento, essendosi registrati un normale andamento commerciale del rapporto banca-impresa e l'assenza di gravi criticità finanziarie. Né il provvedimento di sospensione, né quello di revoca presentano, nemmeno in forma sintetica, motivazione alcuna che giustifichi il mancato preavviso e la stessa decisione. E' da ritenersi illegittima una revoca avvenuta con modalità impreviste e arbitrarie, in contrasto con le aspettative del cliente. Chiede il ripristino dell'affidamento bancario di € 50.000,00. Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la natura costituita delle domande con esso proposte.

Quanto al merito, espone che parte ricorrente ebbe a sottoscrivere, il 29.05.2025, un contratto di fido, avente per oggetto la concessione di una apertura di credito in conto corrente dell'importo di € 50.000,00, con durata 18 mesi, a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero *049. Il rapporto di affidamento, sostanzialmente fin dal momento della sua concessione, ha fatto registrare un andamento teso, di cui costituiscono indubbie evidenze:

- le statistiche di conto, che evidenziano un importo medio di € 1.700,00 di sconfinamenti oltre l'accordato per 100 giorni nel 2024 (ciò che ha comportato un deterioramento del rating);
- lo sconfinamento della posizione dal 15.11.2024 al 07.02.2025 per addebito di carta di credito non saldata, con conseguente sospensione dello strumento di pagamento e successiva lettera di sollecito per il rientro della posizione nei limiti dell'accordato del 16.01.2025);
- il ritorno dei flussi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, che ha fatto emergere sconfinamenti negli affidamenti a revoca e in quelli a medio termine presso altri istituti (rilevazioni di febbraio, marzo e aprile 2025);
- l'attivazione del sistema CAI da maggio 2025.

Sostiene che le decisioni riguardanti la concessione e/o il mantenimento delle linee di credito si basano su valutazioni di carattere fiduciario, di esclusiva spettanza dell'intermediario e che la facoltà di "sospensione" dell'affidamento bancario da parte dell'istituto finanziatore è espressamente contemplata nel contratto di fido sottoscritto dalla ricorrente. Quanto alla "revoca" dell'affidamento bancario, l'art. 1845, c. 1, c.c. riferito alle aperture di credito a tempo determinato (come quella in questione), prevede che *"salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa"*; nel caso di specie, il contratto prevede, appunto, una siffatta deroga, consentendo il recesso in termini più ampi.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di ripristino di un fido che la banca ha sospeso e poi revocato.

In via preliminare, si riscontra una parziale difformità tra reclamo e ricorso. Mentre nel primo la società ricorrente si duole della disposta sospensione degli affidamenti da parte dell'intermediario, il ricorso ha ad oggetto la (successiva) revoca degli affidamenti disposta dall'intermediario.

Si fa presente che, secondo le Disposizioni ABF *"Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"*. Tale previsione non è, tuttavia, interpretata in modo rigido e formalistico dai Collegi ABF, il cui orientamento è nel senso di ritenere che: *"Secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Secondo l'orientamento di questo Collegio il concetto di "medesima questione" deve essere inteso in termini di "sostanziale simmetria" tra ricorso e reclamo, nel senso che il ricorso va ritenuto ammissibile "solo se l'intermediario è stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità di risolvere bonariamente la questione insorta"* (Collegio di Bari, dec. n. 8942/23).

Nel caso di specie, occorre tenere in considerazione che la revoca dell'affidamento costituisce una evoluzione della precedente sospensione dello stesso; il *petitum* (ripristino dell'affidamento) e la *causa petendi* (illegittimità della sospensione/revoca) delle richieste formulate in sede di reclamo e in sede di successivo ricorso sono i medesimi; l'intermediario non ha eccepito la difformità tra reclamo e ricorso; parte resistente è stata poste nelle condizioni di conoscere le contestazioni del cliente (tant'è che le difese svolte in sede di controdeduzioni replicano a quelle impiegate dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo).

L'intermediario ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso, per la natura costitutiva della domanda proposta.

In sede di repliche, contestando l'eccezione dell'intermediario, parte ricorrente ha rilevato che dichiarare a monte l'illegittimità della revoca rientra tra le competenze dell'ABF ed ha concluso chiedendo che *"l'ABF, dichiarata la propria competenza, dichiari l'illegittimità della sospensione e della successiva replica dell'affidamento bancario e che, quindi, ne ordini il suo ripristino"*.

Come noto, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni *"aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà"* (Sez. I, § 4). In proposito si tenga conto che, secondo gli orientamenti dei Collegi dell'ABF, in un'ottica di *favor* per il cliente, la domanda costitutiva, che potrebbe essere dichiarata inammissibile, può essere riqualficata come di *"mero"* accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il *petitum* e la *causa petendi* siano sufficientemente determinati. Nel caso di specie, pertanto, il Collegio valuterà la legittimità della condotta dell'intermediario. In nessun caso, anche laddove dovesse trovare fondato il ricorso, potrà ordinare all'intermediario di riallacciare la relazione contrattuale.

Nel merito, dalle evidenze in atti emerge che tra le parti era stato sottoscritto un contratto di fido avente per oggetto la concessione di una apertura di credito in conto corrente, per l'importo di € 50.000,00, con durata 18 mesi, a valere sul rapporto numero *049". Con comunicazione del 18.06.2025, l'intermediario procedeva alla sospensione degli affidamenti concessi alla società ricorrente, facendo riferimento al *"negativo mutamento delle condizioni patrimoniali"*. Tale comunicazione è stata contestata dalla società ricorrente mediante reclamo avente pari data, lamentando che la sospensione degli affidamenti era stata disposta in violazione di legge e con modalità imprevedute ed arbitrarie. Con comunicazione dell'08.08.2025, l'intermediario riscontrava la missiva, rilevando di aver operato nel rispetto delle previsioni di legge, esercitando una facoltà prevista contrattualmente e rappresentando che, nel caso di specie, sussistevano numerosi elementi che lo avevano indotto – seppur nell'ambito di valutazioni rimesse alla propria autonomia e discrezionalità – a ritenere che la situazione patrimoniale della società avesse subito un peggioramento.

Con comunicazione del 02.09.2025, l'intermediario procedeva alla revoca degli affidamenti concessi alla società ricorrente, facendo riferimento al *"negativo mutamento delle condizioni patrimoniali"*.

Seguiva la presentazione del ricorso, in data 10.09.2025.

Come rilevato dall'intermediario, l'art. 1845, c. 1, c.c. riferito alle aperture di credito a tempo determinato (come quella in questione), prevede che *"salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa"*. Nel caso di specie, il contratto prevede siffatta deroga all'art. 4, tra l'altro con clausola fatta oggetto di specifica separata approvazione ai sensi dell'art. 1341, co. 1 c.c. Per come formulata, tale clausola del contratto appare disciplinare un c.d. recesso *ad nutum*, ossia svincolato dalla sussistenza di una giusta causa; non è previsto l'obbligo di preavviso, ma unicamente la necessità che il recesso sia comunicato per iscritto. Nelle proprie difese, parte ricorrente fa riferimento alla disciplina prevista dall'art. 1845 c.c. per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato; tale disciplina, per quanto detto, appare inapplicabile al caso di specie, perché superata dalla convenzione negoziale.

In proposito, giova ricordare, tuttavia, la progressiva emersione presso la giurisprudenza ordinaria, nonché presso la giurisprudenza dell'Arbitro, di un principio generale di tutela dell'affidamento del cliente nella prosecuzione dei rapporti bancari (di conto corrente, come di credito), volto a stigmatizzare la loro interruzione improvvisa, ingiustificata e immotivata, e, dunque, abusiva (c.d. rottura brutale), in violazione del canone generale di buona fede, lealtà e correttezza *in executivis* (cfr. (cfr. Cass. 24 agosto 2016, n. 17291; Cass. 14 luglio 2000, n. 9321; Cass. 21 maggio 1997, n. 4538). Secondo la Suprema Corte, infatti, il

recesso è da considerare comunque abusivo tutte le volte in cui, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, esso risulti in contrasto con la ragionevole aspettativa del debitore che confidi nei rapporti usualmente tenuti fino a quel momento con la banca e nella assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, tanto da riporre il proprio legittimo affidamento sia sulla esistenza della provvista creditizia per il tempo previsto e sia sul fatto di non dover sempre essere pronto alla restituzione delle somme utilizzate (Cass. 21 maggio 1997, n. 4538; 14 luglio 2000, n. 9321; 22.12.2020, n. 29317). In particolare, con l'ord. n. 29317/2020, la Suprema Corte ha affermato: *“In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso “ad nutum” della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorché il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata”*.

Tale orientamento è stato recepito in alcune pronunce dall'ABF (si vedano Collegio di Bari, dec. n. 4211/2023; Collegio di Palermo, dec. n. 9053/2024; Collegio di Torino, dec. 13108(2024; Collegio di Roma, dec. n. 3150/2025).

Considerato, dunque, che il recesso *ad nutum* era contemplato nel contratto *inter partes*, legittimamente in deroga all'art. 1845 c.c., e che tale forma di recesso non contempla l'obbligo della motivazione, per decidere il caso in esame si deve accertare se la ricorrente sia incorsa in sconfinamenti rispetto al fido concesso e se l'intermediario la abbia regolarmente preavvisato del recesso.

Parte ricorrente contesta la sussistenza di entrambe le circostanze.

Come sopra rappresentato, sia la comunicazione di sospensione, sia la comunicazione di revoca degli affidamenti, fanno generico riferimento al *“negativo mutamento delle condizioni patrimoniali”* della società ricorrente.

L'intermediario, in proposito, ha affermato che il rapporto di affidamento, già fin dal momento della sua concessione, aveva fatto registrare un andamento teso, di cui costituirebbero indubbie evidenze:

- le statistiche di conto che evidenziano un importo medio di 1.700,00 di sconfinamenti oltre l'accordato per 100 giorni nel 2024 (ciò che ha comportato un deterioramento del rating);
- lo sconfinamento della posizione dal 15.11.2024 al 07.02.2025 per addebito di carta di credito non saldata, con conseguente sospensione dello strumento di pagamento e successiva lettera di sollecito per il rientro della posizione nei limiti dell'accordato del 16.01.2025;
- il ritorno dei flussi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, che ha fatto emergere sconfinamenti negli affidamenti a revoca e in quelli a medio termine presso altri istituti (rilevazioni di febbraio, marzo e aprile 2025);
- l'attivazione del sistema CAI da maggio 2025.

Il ricorrere di tali circostanze non è stato contestato specificamente da parte ricorrente. Esse devono, pertanto, ritenersi accertate sulla base del precetto di cui all'art. 115 c.p.c.

Si devono, dunque, verificare le modalità di revoca dell'affidamento, in particolare accertando se di essi sia stata data congruo preavviso.

Emerge dalla documentazione agli atti che la sospensione degli affidamenti è stata comunicata alla parte ricorrente il 18.06.2025. Quest'ultima replicava nella medesima data al messaggio col quale tale sospensione veniva comunicata. Con comunicazione dell'08.08.2025, l'intermediario riscontrava tale missiva, rilevando di aver operato nel rispetto delle previsioni di legge, esercitando una facoltà prevista

contrattualmente e rappresentando che, nel caso di specie, sussistevano numerosi elementi che lo avevano indotto – seppur nell’ambito di valutazioni rimesse alla propria autonomia e discrezionalità – a ritenere che la situazione patrimoniale della società avesse subito un peggioramento. In tale comunicazione veniva ampiamente esposta la ragione della sospensione. Solamente il 2.09.2025 l’intermediario comunicava la revoca degli affidamenti, facendo riferimento al “*negativo mutamento delle condizioni patrimoniali*”.

Ritiene, in conclusione, il Collegio che neppure le modalità di revoca dell’affidamento si espongano a censure, essendo intercorso quasi un mese tra il riscontro della comunicazione della ricorrente e la comunicazione del recesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE